Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 21 marzo 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Consigliere nazionale Antonio Putzolu a Sottosegretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia

Con R. decreto 5 marzo 1940-XVIII il Consigliere nazionale Antonio Putzolu è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia.

(1150)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 gennaio 1940-XVIII, n. 130.

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Jesi, comprendente il piano particolareggiato di risanamento del rione San Pietro, e norme per la sua attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e d'ampliamento della città di Jesi comprendente anche il piano particolareggiato di risanamento del rione San Pietro adottato con deliberazione del podestà 9 luglio 1935-XIII ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sezione prima, dal Consiglio superiore di sanità e dal Ministero dell'educazione nazionale.

Un esemplare di tale piano e del relativo regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Jesi provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati interessanti la sede e gli impianti ferroviari dello Stato, nonchè quelli delle ferrovie concesse all'industria privata, dovranno essere previamente concordati con il Ministero delle comunicazioni.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Jesi a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, e con il Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale paesistica ed artistica.

Art. 3.

Per la occupazione delle aree private, necessarie alla esecuzione del piano regolatore, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali, o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle Autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Jesi preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e alle disposizioni del regolamento suddetto e del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano.

La indennità dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune espropriérà per l'attuazione del piano regolatore di cui agli articoli precedenti, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66, se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario, l'indennità di espropriazione, sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili, ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore, in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Ancona, in seguito a richiesta del comune di Jesi, dispone perchè, in contraddittorio fra il Comune stesso e i proprietari espropriandi venga formato lo stato di consistenza dei beni e, in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale di Ancona, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i referimenti del precedente articolo della presente legge.

Art. 8.

Il comune di Jesi è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati della esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 10.

E' vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza permesso dell'Autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 11.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per i lavori pubblici, e previa la osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che, nel corso della sua attuazione, il Comune riconoscerà opportune.

Art. 12.

Il piano di massima di cui all'art. 1 non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 13.

In quanto non disposto o modificato dalla presente legge, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Jesi per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato di risanamento del rione San Pietro, di cui all'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'imposta fissa di registro di L. 20 ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso e posti in essere entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche al piano particolareggiato del 1° stralcio del piano di risanamento del rione San Pietro, già dichiarato di pubblica utilità con decreto del 16 giugno 1939-XVII, n. 1151, del Ministro per i lavori pubblici e rientrante nel perimetro del piano del rione San Pietro di cui all'art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 febbraio 1940-XVIII, n. 131.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1915, relativo al condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1915, relativo al condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1940-XVIII, n. 132.

Trattamento economico agli organizzatori civili in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di regolare la posizione del personale estraneo all'Amministrazione, in missione in Albania per speciali incarichi tecnici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al seguente personale estraneo all'Amministrazione in missione in Albania per disimpegnare speciali incarichi tecnici loro affidati dal Ministero degli affari esteri, è concesso per la durata della missione stessa l'assegno annuo a fianco di ciascuno indicato:

COGNOME E NOME	CARICA	Importo dell'assegno annuo
Califano dott. Simmaco.	Direttore dell'Ambulatorio italiano di Tirana	56.000
Bellavitis ing. Giusto. .	Organizzatore lavori pubblici in Albania	56.000
Canobbio ing. Antonio.	Idem	56.000
Bertè ing. Giulio. . . .	Idem	56.000
Confalonieri ing. Corrado	Idem	56.000
Giro comm. Giovanni. .	Esperto per la Gioventù albanese per il dopolavoro	56.000

I predetti assegni sono al lordo della riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e delle ritenute erariali.

Nessun compenso o diritto competerà al personale di cui sopra all'atto della cessazione dall'incarico per ciascuno contemplato.

La spesa graverà sul cap. 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1938-39 e corrispondenti degli esercizi venturi.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1937-XV e cesserà il 7 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 febbraio 1940-XVIII, n. 133.

Approvazione del regolamento per il conferimento dei Diplomi di benemerenza di cui agli articoli 1 e 4 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, e della Stella al merito della scuola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto l'art. 8 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso Regolamento per il conferimento dei Diplomi di benemerenza di cui agli articoli 1 e 4 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, e della Stella al merito della scuola, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, *foglio* 57. — MANCINI

Regolamento per il conferimento dei Diplomi di benemerenza e della Stella al merito della scuola

Art. 1.

Le proposte relative al conferimento dei Diplomi di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, debbono essere trasmesse:

per i Diplomi di cui alla lettera *a*) dai Regi provveditori agli studi;

per i Diplomi di cui alla lettera *b*) dai Regi soprintendenti alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Le proposte di conferimento della Stella al merito della scuola sono fatte:

a) per i funzionari del Ministero, i rettori delle Università, i direttori degli Istituti di istruzione superiore, i presidenti degli Istituti di istruzione artistica e i Regi provveditori agli studi dai competenti direttori generali;

b) per il personale delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dai rispettivi rettori e direttori;

c) per il personale degli Istituti di istruzione artistica dai rispettivi presidenti;

d) per il personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, tecnica ed artistica, per il personale degli Istituti di educazione, nonchè per il personale degli uffici scolastici provinciali e per quello ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari dai Regi provveditori agli studi;

c) per le persone non contemplate nelle lettere precedenti da una delle autorità come sopra indicate, a seconda del ramo di istruzione a vantaggio del quale si è svolta l'attività del designato.

Art. 3.

Le proposte di conferimento dei Diplomi di benemerenza e della Stella al merito della scuola a cittadini residenti nell'Africa Italiana saranno fatte dai rispettivi Governi; per quelli residenti nei possedimenti italiani dell'Egeo dal Governo delle isole italiane dell'Egeo. Per i sudditi italiani stabiliti all'estero e per gli stranieri le proposte stesse saranno fatte dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Le proposte relative al conferimento dei Diplomi e della Stella dovranno essere inviate agli uffici del Ministero dell'educazione nazionale, di cui al successivo art. 5, nel mese di ottobre di ciascun anno.

Le proposte dovranno essere debitamente motivate ed accompagnate da una relazione sull'attività svolta dal designato, i suoi titoli di merito e la condotta civile, morale o politica; dovrà inoltre essere specificata la classe del Diploma e il grado della Stella, per cui è fatta la proposta.

Art. 5.

L'istruttoria delle proposte relative al conferimento dei Diplomi e della Stella è affidata:

a) per i Diplomi « ai benemeriti dell'educazione nazionale » alla Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale;

b) per i Diplomi « ai benemeriti delle arti » alla Direzione generale delle antichità e belle arti;

c) per i Diplomi « ai benemeriti della popolare istruzione » alla Direzione generale dell'istruzione elementare;

d) per la « Stella al merito della scuola » alle Direzioni generali competenti, in relazione al ramo di istruzione a vantaggio del quale si è svolta l'attività del designato.

Art. 6.

Le proposte, debitamente istruite e corredate del parere degli uffici competenti, dovranno essere trasmesse alla Segreteria della commissione istituita con l'art. 8 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 7.

Indipendentemente dalla procedura stabilita nei precedenti articoli, possono essere sottoposte alla Commissione direttamente dal Ministro, dal Sottosegretario di Stato, o dai direttori generali competenti proposte di conferimento dei Diplomi di benemerenza e della Stella al merito della scuola.

Art. 8.

Le adunanze della Commissione incaricata dell'esame dei titoli delle persone proposte per il conferimento dei Diplomi e della Stella saranno valide quando intervengano almeno due terzi dei componenti.

Per ogni proposta sarà incaricato di riferire uno dei membri della Commissione.

Le proposte non approvate dalla commissione possono essere ripresentate all'esame di essa solo quando siano trascorsi almeno due anni e a condizione che la persona proposta abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.

Nessuna proposta potrà essere ripresentata alla commissione, se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla data in cui è stata respinta per la seconda volta, rimanendo sempre ferma la condizione dell'acquisto di nuovi titoli di benemerenza.

Art. 9.

Saranno fissati dal Ministro dell'educazione nazionale con propria ordinanza i termini di cui ai precedenti articoli 4 e 6 per quanto riguarda le concessioni da effettuarsi alla data del 21 aprile 1940-XVIII.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del Fondo « Masseria gli Schiavi » nel Bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 dicembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria gli Schiavi », intestato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise alla ditta: Comune di Cancello-Arnone, foglio di mappa 2, partic. 22, 25, foglio di mappa 9, partic. 6, per la superficie di Ha. 6.20.79 e con la rendita imponibile di L. 583,37 e sono divisi in tre distinti accorpamenti colle denominazioni: Gli Schiavi, Gli Schiavi, Fiumariello.

Il primo, distinto in catasto col foglio di mappa 2 con la partic. 22 confina: con la strada comunale degli « Schiavi », con la strada comunale degli « Schiavi », con la strada comunale « Quote Festarulo », con la proprietà Nardelli Rosalia di Antonio, con la strada comunale delle « Colonne ».

Il secondo, distinto in catasto col foglio di mappa 2 con la partic. 25 confina: con la strada comunale degli « Schiavi », con la strada comunale « Quote Festarulo », con la proprietà Petrella Giuseppe fu Domenico.

Il terzo confina: con la proprietà Morelli Maria e Domenico fu Bernardino, con la proprietà Natale Vito fu Antonio ed altri, con la strada comunale « Fiume Morto », con la proprietà Gravante Angelo ecc. fu Pasquale, salvo se altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 gennaio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Fondo « Masseria gli Schiavi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 10.000 (diecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1940-XVIII
Registro n. 4 finanze, foglio n. 120 — D'ELIA

(1127)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 marzo 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Alfredo Longo e riconoscimento della qualità medesima al fascista Giambattista Ferrario.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1939-XVIII col quale veniva confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alfredo Longo per la carica di presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Visto il proprio decreto in data odierna col quale il fascista Alfredo Longo cessa dalla carica di presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e viene nominato, in sua vece, il fascista Giambattista Ferrario;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alfredo Longo decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giambattista Ferrario per la carica di presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 4 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1940-XVIII.
Costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo per il triennio 1940-42.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-V, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, riguardante la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo;
Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno detto anno, n. 130, col quale venne provveduto alla costituzione del Collegio predetto per il triennio 1937-1939;
Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto Collegio per il successivo triennio;
Viste le designazioni del Ministero dell'interno e degli Istituti partecipanti alla costituzione del capitale dell'Ente;

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo per gli esercizi 1940-1941 e 1942, sono chiamati:
Balducci gr. uff. dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;
Rotellini cav. dott. Federico, capo sezione della Ragioneria generale dello Stato;
Bianco cav. uff. rag. Armando, ragioniere capo del Ministero dell'interno;
Meo comm. dott. Francesco, capo sezione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti;
Giannini cav. rag. Ettore, direttore di sede del Banco di Sicilia.
La presidenza del Collegio è assegnata al gr. uff. dott. Gaetano Balducci, consigliere della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1117)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1940-XVIII.
Determinazione dei prezzi base del pomodoro per uso industriale (campagna 1940).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 252, recante disposizioni per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale;
Sentite le Confederazioni fasciste degli agricoltori e degli industriali, dei lavoratori dell'agricoltura e dei lavoratori dell'industria, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e l'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Decreta:

Per la campagna 1940 i prezzi base del pomodoro per uso industriale, con riguardo alle varietà del prodotto ed alle zone di produzione, sono stabiliti come segue:

1) *Provincie di Parma - Piacenza - Reggio Emilia e Modena*:
Comune . . . . L. 28
S. Marzano . . . . » 30

2) *Provincie dell'Italia Settentrionale e Centrale* (esclusa Littoria):
Comune con sostegno . . . . L. 27
Comune senza sostegno . . . . . . » 25

3) *Provincia di Littoria*:
Misto senza sostegno . . . . L. 25
Fiaschella non infrascato . . . . . » 27
Fiaschella infrascato . . . . » 29

4) *Provincie di Salerno e Napoli e dell'Italia Meridionale e Insulare* (ove esista industria locale di trasformazione):
a) Tondo e tondo misto atto alla produzione di salsine e concentrati:
coltivato senza sostegno . . . . . . L. 27
coltivato con sostegno . . . . » 30
b) Pomodoro di varietà allungate S. Marzano e tipi similari, atto alla produzione di pelati:
coltivato senza sostegno . . . . . . L. 34
coltivato con sostegno . . . . » 37

5) *Provincie dell'Italia Meridionale e Insulare* (ove non esista industria locale di trasformazione:
Comune non infrascato . . . . . . L. 23
Comune infrascato . . . . » 25
S. Marzano non infrascato . . . . . » 28
S. Marzano infrascato . . . . » 30

I prezzi di cui al precedente n. 5 si intendono riferiti ai prodotti conseguati nei luoghi di concentramento, da fissare, per ciascuna provincia, d'accordo fra le organizzazioni interessate.
In rapporto ai prezzi fissati dal presente decreto, è lasciata facoltà ai contraenti di accordarsi per una maggiorazione entro il limite massimo di L. 2, nei casi di coltivazione asciutta, di distanza minima fra azienda coltivatrice e stabilimento; di migliori sistemi di coltivazione, di migliori pregi intrinseci delle varietà prodotte nelle singole zone.
I prezzi fissati col presente decreto potranno essere eventualmente riveduti entro il 31 agosto 1940-XVIII dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per le corporazioni e per gli scambi e le valute, in relazione all'andamento del mercato estero dei derivati del pomodoro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Tassinari

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per gli scambi e le valute
Riccardi

(1153)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1939-XVIII.

Determinazione della superficie da destinare nelle singole provincie del Regno a coltura del pomodoro per uso industriale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI

E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1938, n. 736, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 252, che disciplina la coltivazione del pomodoro per uso industriale;

Sentite le Confederazioni fasciste degli agricoltori e degli industriali, dei lavoratori dell'agricoltura e dei lavoratori dell'industria, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e l'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Decreta:

Per la campagna 1940, le superfici da investire per la coltura del pomodoro per uso industriale sono stabilite nelle varie provincie del Regno nelle misure seguenti:

Agrigento	Ha.	20	Modena	Ha.	850
Alessandria	»	170	Napoli	»	3.300
Ancona	»	70	Padova	»	100
Arezzo	»	150	Palermo	»	500
Ascoli Piceno	»	200	Parma	»	5.000
Avellino	»	300	Pavia	»	150
Bari	»	250	Perugia	»	600
Benevento	»	230	Pesaro	»	100
Bergamo	»	10	Pescara	»	25
Bologna	»	100	Piacenza	»	3.000
Cagliari	»	375	Pisa	»	250
Catania	»	80	Pistoia	»	120
Catanzaro	»	800	Ravenna	»	335
Cosenza	»	350	Reggio Calabria	»	150
Ferrara	»	270	Reggio Emilia	»	300
Firenze	»	175	Salerno	»	6.800
Foggia	»	150	Sassari	»	200
Forlì	»	1.000	Savona	»	80
Grosseto	»	200	Siena	»	170
Littoria	»	1.000	Siracusa	»	200
Livorno	»	200	Taranto	»	170
Lucca	»	120	Teramo	»	200
Macerata	»	150	Trapani	»	100
Mantova	»	10	Verona	»	120
Messina	»	200			

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(1152)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del carbone coke nazionale

Con provvedimento P. 653 del 14 marzo corrente, le cokerie e le officine gas sono state autorizzate ad apportare, con decorrenza dal 15 stesso mese, l'aumento di L. 110 alla tonnellata sui prezzi attualmente consentiti, per il carbone coke nazionale in pezzatura, con provvedimento P 480 del 2 ottobre 1939.

Per il carbone coke polverino è stato stabilito che l'aumento sui prezzi di vendita rispetto al mese di settembre 1936 non dovrà superare l'ottantacinque per cento delle maggiorazioni consentite per i prezzi del carbone coke in pezzatura. Negli aumenti come sopra risultanti è compresa l'imposta sull'entrata.

Con lo stesso provvedimento i Consigli provinciali delle corporazioni sono stati autorizzati a rivedere i prezzi del coke contenuto nei loro listini dei prezzi massimi.

Prezzi del baccalà

Con provvedimento P. 654 del 14 marzo corrente, i prezzi del baccalà fissati con circolare P 602 dell'8 febbraio u. s., sono stati aggiornati come appresso, per vendite da importatore a grossista e per merce resa franco partenza nei principali porti sbarco, compresa l'imposta del due per cento pagata dall'importatore, allo sdoganamento della merce:

Baccalà secco	L. 380	al q.le
Baccalà pressato lavato	» 290	»
Baccalà style	» 330	»

Con lo stesso provvedimento i Consigli provinciali delle corporazioni sono stati autorizzati ad apportare le corrispondenti variazioni nei prezzi al minuto.

Prezzi del legname

Con provvedimento P. 655 del 15 marzo corrente sono stati fissati come appresso i prezzi dei legnami resinosi elencati nel paragrafo secondo della circolare P. 389 del 17 aprile 1939:

Abete

Tavolame conico spessore mm. 20 a 60 - larghezza cm. 16 in avanti lunghezza m. 4:

Primo assortimento	L. 640	al mc.
Secondo assortimento	» 510	»
Secondo assortimento andante	» 460	»
Terzo assortimento	» 400	»
Assortimento tombante (produzione Venezia Venezia Giulia o similare)	» 430	»
Terzo assortimento:		
sottomisure da cm. 8 a 15 spessore 20 mm.	» 360	»
sottomisure spessori mm. 25 e 30	» 380	»
morali et mezzo morali - sezioni commerciali lunghezza m. 4	» 440	»

Larice.

Tavolame conico - spessore mm. 20 a 60 - larghezza cm. 16 in avanti - lunghezza m. 4:

Primo assortimento	L. 680	al mc.
Secondo assortimento	» 570	»
Terzo assortimento	» 380	»

Con lo stesso provvedimento i Consigli provinciali delle corporazioni sono stati autorizzati ad apportare le necessarie modifiche sui listini dei prezzi di vendita da magazzino, in conformità delle norme precedentemente impartite e tenendo conto del nuovo onere dell'imposta sull'entrata.

Per le altre specie di legname nazionale, i Comitati di presidenza sono stati autorizzati a provvedere alle revisioni dei prezzi che risultassero necessarie, attenendosi alle istruzioni impartite nella circolare P. 149 del 6 ottobre 1937.

Prezzo del pioppo da trancia e del legno compensato

Con provvedimento P. 656 del 15 marzo corrente, è stato fissato in L. 35 al quintale il prezzo del pioppo da trancia, reso franco fabbrica per tronchi da cm. 25 in su, misurati sopracorteccia alla punta piccola, che era stato precedentemente stabilito con telegramma P. 127 del 30 agosto 1937.

Con lo stesso provvedimento P. 656 è stata consentita la maggiorazione di L. 200 al mc. sui prezzi massimi del legno compensato di pioppo, autorizzati con telegramma P. 245 del 15 febbraio 1938 confermando le altre disposizioni contenute nel detto telegramma e nella circolare P. 252 del 2 marzo 1938.

Prezzi della pirite

A modifica delle disposizioni contenute nel telegramma P. 108 del 7 agosto 1937, i prezzi massimi della pirite franco vagone partenza miniera sono stati fissati come appresso con provvedimento P. 657 del 15 marzo corrente:

per le piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura, L. 125 alla tonnellata;

per le piriti destinate ad altri usi L. 135 alla tonnellata.

I suddetti prezzi si riferiscono allo zolfo contenuto nella pirite, base 47 unità alla tonnellata.

Lo stesso provvedimento P. 657 dispone che per il rilievo delle ceneri di pirite di loro proprietà i produttori di pirite dovranno corrispondere il compenso di L. 8 per tonnellata di ceneri.

Prezzo degli zolfi greggi

Con provvedimento P. 658 del 15 marzo corrente, è stato consentito, con decorrenza del 18 gennaio u. s., la maggiorazione di L. 50 alla tonnellata sui prezzi degli zolfi greggi destinati al mercato interno, precedentemente autorizzati con provvedimento P. 503 del 31 ottobre 1939.

Prezzo del minerale di zolfo molito ventilato

Con provvedimento P. 659 del 15 marzo corrente è stata consentita la maggiorazione di L. 2,60 al quintale sul prezzo franco stazione destino autorizzato con telegramma P. 587 del 31 gennaio u. s. per la vendita del minerale di zolfo molito ventilato, prodotto dalle miniere dell'Irpinia.

Prezzo degli zolfi lavorati

Con provvedimento P. 660 del 15 marzo corrente, i prezzi massimi degli zolfi raffinati, fissati con circolare P. 547 del 27 dicembre 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1940, sono stati aggiornati, come appresso:

Zolfo doppio raffinato	L. 73,30 al q.le
Zolfo raffinato ventilato.	» 84,30 »

Prezzo sabbie silicee istriane

Con provvedimento P. 661 del 15 marzo corrente è stato consentito ai produttori delle sabbie silicee istriane di apportare una maggiorazione di L. 20 alla tonnellata sui prezzi autorizzati con telegramma P. 123 del 12 agosto 1937.

Prezzi dei caolini raffinati

Con provvedimento P. 662 del 15 marzo corrente, sono state consentite le seguenti maggiorazioni sui prezzi dei caolini, autorizzati con telegramma P. 293 del 7 giugno 1938: per caolino raffinato extra, L. 20 alla tonnellata; per caolino primario con 31/42% di allumina, L. 30 alla tonnellata; per caolino secondario con contenuto di allumina inferiore al 31 %, L. 40 alla tonnellata.

Nessuna maggiorazione dovrà essere apportata sui prezzi del caolino greggio.

Prezzo dell'amianto greggio

Con provvedimento P. 663 del 15 marzo corrente, è stato consentito di apportare la maggiorazione del 10 per cento sui prezzi dell'amianto greggio autorizzati con telegramma P. 294 del 7 giugno 1938.

Prezzo del ferro molibdeno

Con provvedimento P. 664 del 15 marzo corrente, è stato consentito ai produttori di ferro molibdeno di applicare, a decorrere dalle assegnazioni rilasciate dal Commissariato generale fabbricazione guerra dopo il 15 febbraio scorso, il prezzo di L. 59,25 per chilo di molibdeno contenuto nella lega in luogo di quello precedentemente fissato con telegramma P. 283 del 17 maggio 1938.

(1151)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di bonifica VII Presa Superiore, con sede in Dolo (Venezia)

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 16 marzo 1940-XVIII, n. 1408, il cav. geom. Smania Antonio è stato nominato commissario straordinario del Consorzio di bonifica VII Presa Superiore, con sede in Dolo, provincia di Venezia.

(1142)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Chiascio (Perugia)

Con decreto Ministeriale 16 marzo 1940, n. 9515, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti che discendono dal monte Subasio, affluenti del fiume Chiascio, nel comune di Assisi (Perugia), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Perugia, in data 24 giugno 1938.

Pei motivi indicati nel decreto stesso, è stato respinto il ricorso dei signori Paolucci Erminio, Fiorelli Giovacchino, Gallinella Assunta, diretto ad ottenere l'esclusione, dal citato elenco, dei loro terreni, nonchè l'opposizione fatta da altri ricorrenti.

(1143)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Media dei cambi e dei titoli

del 16 marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	73,40
Francia (Franco)	41,65
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,64
Belgio (Belgas)	3,361
Canadà (Dollaro)	16,25
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	75,28
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,518
Portogallo (Scudo)	0,6808
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43

Rendita 3,50 % (1906)	70,55
Id. 3,50 % (1902)	69,375
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Id. 5 % (1935)	91,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,675
Id. Id. 5 % (1936)	92,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Consolidato » P. R. 3,50	512750 517477 57482	84 — 66,50 178 —	Saracchi *Leopoldo* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Tornaghi Luigia fu Costantino, ved. Saracchi Carlo, dom. in Corbetta (Milano).	Saracchi *Giuseppe* detto *Leopoldo* fu Carlo, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 (1934)	240876	101,50	Salvati Anna o Annina fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Pellegrino Maria fu Aniello, dom. a Reggio Calabria.	Salvati Anna o Annina fu *Giovanna*, minore ecc., come contro.
Id.	34056 504720	287 — 287 —	Pighi Cesare fu *Angelo*, dom. a Verona. Usufrutto vitalizio a favore di Mozzo Adelaide fu Cesare, ved. di Pighi *Angelo*, dom. a Verona.	Pighi Cesare fu *Michelangelo*, dom. a Verona. Usufrutto vitalizio a favore di Mozzo Adelaide fu Cesare, ved. di Pighi *Michelangelo*, dom. a Verona.
Id.	41268	56 —	Conte *Angiolino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Frega Maria, ved. Conte Pasquale, dom. a Lungro (Cosenza).	Conte *Angiolina* fu Pasquale, ecc., come contro
Cons. 3,50 (1906)	817564	875 —	Ballauri Giacinta di Vittorio, moglie di Brogiani Omero, dom. a Trieste. Usufrutto a Corradini *Clotilde* fu Antonio, ved. Ballauri Gustavo, dom. a Roma.	Come contro. Usufrutto a Corradini *Maria-Clotilde* fu Antonio, ved. Ballauri Gustavo, dom. a Roma.
P. R. 3,50 (1934)	77201	122,50	Rega *Rosa* fu Michele, moglie di Izzo Gennaro, dom. a Mercato S. Severino (Salerno), vincolato quale fondo dotale della titolare.	Rega *Maria-Rosa* fu Michele, moglie di Izzo Gennaro, ecc., come contro.
P. R. 5 %	3239	605 —	Guaglio Ottavio fu Giuseppe, dom. a Novara. Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Mazzola Domenica fu Pietro, ved. di Guaglio *Giuseppe*, dom. a Briona (Novara).	Guaglio Ottavio fu Giuseppe, dom. a Novara Vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Mazzola Domenica fu Pietro, ved. di Guaglio *Roberto-Angelo*, dom. a Briona (Novara).
Buono del Tesoro	Serie III 722	Capitale 5000 —	*Rapo Zamperini* Francesco fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Boriosi Ottavia fu Angelo ved. Rapo Zamperini.	*Zamperini* Francesco fu Alessandro, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50	333008	192,50	Ferraiuolo Maria fu Giuseppe, moglie di Natale Ciro, dom. in S. Barbara di Caserta. Usufrutto a *Candalino* Clementina fu Salvatore, ved. Ferraiuolo Giuseppe.	Come contro. Usufrutto a *Cantalino* Clementina fu Salvatore ved. Ferraiuolo Giuseppe.
P. N. 4,50	13778	45 —	Ghisalberti Lorenzo fu Fiorentino, minore sotto la patria potestà della madre Garbati Marsilia fu *Gabriele*, ved. Ghisalberti, dom. a Roma.	Ghisalberti Lorenzo fu Fiorentino, minore sotto la patria potestà della madre Garbati Marsilia fu *Gabriello*, ved. Ghisalberti dom. a Roma.
P. R. 3,50	321924	7 —	Zanonato Luigi di *Pietro*, dom. a Gazzo (Padova).	Zanonato Luigi di *Giuseppe*, dom. a Gazzo (Padova).
Cons. 3,50 (1906)	804571	154 —	*Rebossione* Emilia-Rosa fu Giovanni, moglie di Cafferata Antonio, dom. a Prati di Mezzanego (Genova).	*Rebuscione* Emilia-Rosa fu Giovanni, moglie di Cafferata Antonio, dom. a Prati di Mezzanego (Genova).
P. R. 3,50	418865	350 —	Cappari Amelia fu Fernando, minore sotto la patria potestà della madre Spalletti *Amaide* fu Vincenzo, dom. a Macerata.	Cappari Amelia fu Fernando, minore sotto la patria potestà della madre Spalletti *Adelaide* fu Vincenzo, dom. a Macerata.
Rendita 5 %	75462	880 —	Cevasco Celsa fu Luigi-Domenico, moglie legalmente separata di Trussi *Alberto*, dom. a Genova, dotale.	Cevasco Celsa fu Luigi-Domenico, moglie legalmente separata di Trussi *Alcide*, dom. a Genova, dotale.
Cons. 3,50 (1906)	763688	430,50	Cevasco Celsa fu Luigi, moglie di Trussi *Alberto* fu Pietro, dom. a Genova, dotale.	Cevasco Celsa fu Luigi, moglie di Trussi *Alcide* fu Pietro, dom. a Genova, dotale.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50	319602	45,50	Sorrentino Stella, Salvatore, Nicolà, Luigia e *Giuseppe* di Felice, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Palma Campania (Cosenza).	Sorrentino Stella, Salvatore, Nicola, Luigia e *Giuseppa* di Felice, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Palma Campania (Cosenza).
P. R. 3,50 (1934)	199509	605,50	Castellazzi Lino fu *Teodoro*, dom. in Milano, Ipotecata a garanzia dell'imposta patrimoniale dovuta dal titolare.	Castellazzi Lino fu *Giovanni-Maria-Teodoro*, dom. in Milano. Ipotecata a garanzia dell'imposta patrimoniale dovuta dal titolare.
Id.	144786	385 —	Zei *Fernanda* di Leopoldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgo a Buggiano (Lucca).	Zei *Fernando* di Leopoldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgo a Buggiano (Lucca).
P. R. 5%	3404	1750 —	Faldi Teresita di *Raffaello* in Palazzeschi, dom. in Firenze.	Faldi Teresita di *Riccardo*, moglie di Palazzeschi Luigi, dom. in Firenze.
P. R. 3,50 (1934)	82743	161 —	Grossi *Luigia* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Lunati Seconda di Ignazio, ved. Grossi, dom. in Milano.	Grossi *Ercolina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Lunati Seconda di Ignazio, ved. Grossi, dom. in Milano.
P. R. 3,50 (1934) già Cons. 5%	435777 540049	399 —	Viappiani Maria, nubile e Andrea fu Pietro, eredi indivisi del padre, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia). Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Gori* Giuseppa-Palmira fu Andrea, ved. di Viappiani Pietro, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia).	Viappiani Maria, nubile e Andrea fu Pietro eredi indivisi del padre, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia). Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Govi* Giuseppa-Palmira fu Andrea, ved. di Viappiani Pietro *interdetta sotto la tutela* di Viappiani Maria fu Pietro, dom. a Bibbiano (Reggio Emilia).
P. R. 3,50	337035	700 —	Scerre *Giuseppe* fu Saverio, dom. in Caltanissetta.	Scerre *Nicodemo-Giuseppe* fu Saverio, dom. in Caltanissetta.
P. R. 3,50 (1934)	277533	453,50	Rodolfo Teresa detta Gina di *Giuseppe*, minore emancipata sotto la curatela del marito Lemonnier Ercole fu Pietro, dom. a Carignano (Torino).	Rodolfo Teresa di *Giovanni-Battista*, minore emancipata sotto la curatela del marito Lemonnier Ercole fu Pietro, dom. a Carignano (Torino).
P. R. 3,50	47148	1400 —	Blanc *Maria-Luisa* di Augusto, moglie di Balzola Federico, dom. a Torino. Vincolata come dote.	Blanc *Luisa-Carolina-Maria* di Augusto, moglie di Balzola Federico, dom. a Torino. Vincolata come dote.
P. R. 3,50 (1934)	347169	70 —	Mongelli Teresa di Giovanni, *nubile*, dom. a Ostuni (Lecce).	Mongelli Teresa di Giovanni, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Ostuni (Lecce).
Cons. 3,50 (1906)	294650	77 —	Cuzzoni *Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Ferri Francesco fu Siro, dom. in Zeriasco (Pavia). Vincolata come dote della titolare.	Cuzzoni *Antonia-Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Ferri Francesco fu Siro, dom. in Zeriasco (Pavia). Vincolata come dote della titolare.
Cons. 3,50 (1902)	34890	171,50	De Cavi *Ernesto* fu Giovanni, dom. a Genova. Vincolato di usufrutto.	De Cavi *Giovanni-Ernesto* fu Giovanni, dom. a Genova. Vincolato di usufrutto.
P. R. 3,50	416359	1085 —	Oriente Angiolina, Giovannina e Antonietta fu Carlo, dom. le prime due a Campobasso e la terza a New York, eredi indivisi del padre. Vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Gallo *Vittoria* fu *Antonio*, ved. di Oriente Carlo, dom. a Gambatesa.	Oriente Angiolina, Giovannina e Antonietta fu Carlo, dom. le prime due a Campobasso e la terza a New York, eredi indivisi del padre. Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Gallo *Maria-Vittoria* fu *Giuseppantonio*, ved. di Oriente Carlo, dom. a Gambatesa.
P. R. 3,50 (1934)	389427	210 —	Taberna Domenico di *Arturo*, dom. a Torino.	Taberna Domenico di *Giovanni-Battista*, dom. a Torino.
Cons. 3,50 (1906)	530750	35 —	Santalucia Clelia fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre *Rossi* Evelina fu Enrico, ved. Santalucia, dom. a Marsiconuovo (Potenza).	Santalucia Clelia fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre *De Rossi* Evelina fu Enrico ved. Santalucia, dom. a Marsiconuovo (Potenza).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(720)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	664189	Parrocchia di S. Giacomo la Marina in Palermo . . L.	157, 50
Id.	562533 Solo per il certificato di nuda proprietà	Levrero Emanuele di Tommaso, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Rivarolo Ligure (Genova). Con usufrutto vitalizio a favore di Tubino Rosa fu Giacomo vedova di Carosio Luigi dom. a Sampierdarena (Genova) . »	80, 50
Id.	852446	Cocozza di Montanara Mario fu Giuseppe dom. a Napoli . »	7700 —
Redimibile 3,50 %	253385	Guainazzo Elisa fu Agostino, minore sotto la patria potestà della madre Borzone Emilia dom. a Favaro di Malvaro (Genova) . »	21 —
Id.	404376 Solo per il certificato di nuda proprietà	Ubertallo Giuseppe e Pier-Antonio di Bernardo-Michelangelo, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura maschio di detto Ubertallo Bernardo-Michelangelo di Giuseppe dom. a Cherasco (Cuneo). Con usufrutto vitalizio a favore di Ubertallo Giuseppe fu Bernardo »	6072, 50
Cons. 3,50 %	44557 44804 46062 47328 47329	Pecoraro Gaetano fu Salvatore. Ipotecati per cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore del registro e del demanio . . . »	18 — 18 — 12 — 60 — 12 —
Cons. 5 %	117826	Ospedale civile di Sezze Romano . . . . »	75 —
Redimibile 3,50 %	282947 432064	Selby Olga fu Roberto dom. a Pisa e vincolati per dote della titolare . »	350 — 1750 —
Id.	240335	Tanzi Angela fu Renzo, minore sotto la patria potestà della madre Santagostino Maria ved. Tanzi dom. a Saronno (Milano) . »	1120 —
Id.	240336	Tanzi Renza fu Renzo minore sotto la patria potestà della madre Santagostino Maria ved. Tanzi dom. a Saronno (Milano) . »	1120 —
Id.	210606 Solo per il certificato di nuda proprietà	Congregazione di Carità di Grignano (Bergamo). Con usufrutto vitalizio a favore di Cantù Caterina fu Antonio, nubile dom. in Grignano »	210 —
Cons. 3,50 %	483747 Solo per il certificato di nuda proprietà	Congregazione di carità di Grignano (Bergamo). Con usufrutto vitalizio a favore di Cantù Caterina fu Antonio, nubile dom. a Grignano (Bergamo) . . »	105 —
Id.	55526	Collegio di Maria della Torretta rappresentato dal deputato pro tempore. Inalienabile . . . . »	59, 50
Id.	522216	Bellosta Giulio fu Davide dom. in Torino . . . »	234, 50
Redimibile 3,50 %	304858	Marongiu-Sechi Maria-Ortensia fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Sechi Ida fu Efisio vedova Marongiu dom. a Terralba (Cagliari) . »	98 —
Cons. 5 %	464909	Sonsini Maria-Candelora fu Vittorio, minore sotto la tutela di Fracassi Raffaelo fu Francesco, dom. a Pescina (Aquila) . . »	35 —
Id.	464910	Sonsini Antonio fu Vittorio, minore, ecc. come sopra . . . »	35 —
Cons. 5 % P. C.	21573	Minco Luciano di Attilio dom. a Ferrara . . . . »	20 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(104)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri, in liquidazione, con sede in Acri (Cosenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 febbraio 1937-XV, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri, con sede nel comune di Acri (Cosenza) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 18 febbraio 1937-XV col quale si è nominato l'avv. Vito Goffredo commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Julia di Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Angelo » di Acri, avente sede nel comune di Acri (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Vito Goffredo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1940-XVIII

V. Azzolini

(1118)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Nicola Baronia (Avellino) e Uta (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Francesco Jacoviello fu Felice, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Baronia (Avellino);
2. Il signor Antonio Floris di Emilio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1940-XVIII

V. Azzolini

(1119)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Lamporecchio, in liquidazione, con sede in Lamporecchio (Pistoia).

Nella seduta tenuta il 24 febbraio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Lamporecchio, in liquidazione, con sede in Lamporecchio (Pistoia), il rag. Pietro Landini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1120)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 11 posti di geometra aggiunto in prova

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1938, n. 875;
Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 del 17 giugno 1938, col quale venne indetto un concorso per esami a 11 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 196 dell'anno 1938 col quale i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto è stato prorogato fino al 30 settembre 1938-XVI;
Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1939-XVII, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per 11 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°):

1.	Ziani Sergio	con punti	132,66	su 150
2.	Federico Mario	»	129,33	» 150
3.	Giambalvo Gaspare	»	126,33	» 150
4.	Delfino Dante, ex combattente	»	121,66	» 150
5.	Grapulin Vittorio	»	121,33	» 150
6.	Venturi Bruno	»	120,33	» 150
7.	Alessandrini Mario	»	118,33	» 150
8.	De Rossi Ferruccio	»	118 —	» 150
9.	Grosso Emilio	»	115,33	» 150
10.	Bellavia Diego	»	114,33	» 150
11.	Micarelli Fausto	»	113,33	» 150
12.	D'Aronzo Michele	»	112,33	» 150
13.	Palillo Gerlando	»	111 —	» 150
14.	De Carolis Aristeo	»	108 —	» 150
15.	Latino Antonino	»	106,33	» 150
16.	Latini Otello, orfano di guerra	»	105,33	» 150
17.	Giamperoli Andrea	»	104,66	» 150
18.	Corneli Arienzo	»	103,66	» 150
19.	Gelich Arrigo	»	101,66	» 150
20.	Travostini Antonio, iscritto al P.N.F. anteriormente alla Marcia su Roma	»	98 —	» 150

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Pricolo

(1124)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a 153 posti di uditore di Tribunale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che occorre fissare i giorni nei quali dovranno aver luogo le prove scritte del concorso per 153 posti di uditore di Tribunale, indetto con il precedente decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 1940-XVIII;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma, nei giorni 10, 11, 12 e 13 giugno 1940-XVIII, alle ore 8.

Roma, addì 16 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(1125)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il proprio decreto 29 dicembre 1938, n. 57911, col quale fu provveduto alla dichiarazione dei candidati vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1936 ed all'assegnazione degli stessi alle sedi vacanti tenuto presente l'ordine di preferenze espresso da ciascun concorrente;

Ritenuto che, entro il termine dei sei mesi di cui all'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 285, i seguenti vincitori: dott. Puleo Giuseppe (1° graduato), dott. Riggio Giacomo (5° graduato), dott. Amore Gabriello (7° graduato), dottor Bongiovanni Antonino (13° graduato), dott. Rizzo Giovanni (15° graduato), dott. Fiore Giuseppe (19° graduato) e dott. Abbruzzo Salvatore (20° graduato) rinunziarono rispettivamente alle condotte mediche di Palermo (frazione Boccadifalco), S. Flavia (1ª condotta), Termini Imerese (2ª condotta), Altavilla Milicia, Cinisi, Collesano (frazione Scillato) ed Isnello alle quali erano stati assegnati col citato decreto n. 57911;

Ritenuto che, in seguito alle predette rinunzie, fra i sanitari dichiarati idonei che, nell'ordine delle preferenze espresse, avrebbero dovuto essere assegnati alle condotte mediche rimaste vacanti, erano i seguenti che rinunziarono anch'essi all'assegnazione:

Dott. Brancato Giuseppe (21° graduato), dott. Giglio Luigi (24° graduato), dott. Pirrone Giovanni (30° graduato) e dott. Mancuso Salvatore (31° graduato);

Ritenuto che, di seguito alle predette rinunzie e tenuto presente l'ordine di preferenze espresso e la facoltà di opzione esercitata, si hanno le seguenti variazioni:

il dott. Ales Mario (3° graduato), già assegnato alla seconda condotta medica di Misilmeri è assegnato a quella di Palermo (frazione Boccadifalco);

il dott. Lo Baido Bernardo (16° graduato), già assegnato alla prima condotta medica di Piana dei Greci, è assegnato alla prima condotta di S. Flavia;

il dott. Bruno Gerlando (10° graduato), già assegnato alla seconda condotta di Petralia Sottana, è assegnato alla seconda condotta di Termini Imerese;

il dott. Parlato Francesco (17° graduato), già assegnato alla condotta di Lascari, è assegnato a quella di Altavilla Milicia;

il dott. Di Bella Salvatore (18° graduato), già assegnato alla condotta di S. Mauro Castelverde, è assegnato a quella di Cinisi;

il dott. Spallina Giuseppe (26° graduato) è assegnato alla condotta di Collesano (frazione Scillato);

il dott. Bonanno Carmelo (27° graduato) è assegnato alla prima condotta di Piana dei Greci;

il dott. Di Benedetto Vincenzo (29° graduato) è assegnato alla seconda condotta medica di Petralia Sottana;

il dott. Curreri Salvatore (33° graduato) è assegnato alla condotta medica di Lascari;

il dott. Rolli Pasquale (34° graduato) è assegnato alla condotta medica di S. Mauro Castelverde.

Ritenuto che la seconda condotta medica di Misilmeri, avendo il dott. Ales Mario, che vi era stato assegnato, optato per la condotta di Palermo (frazione Boccadifalco), venne assegnata al dott. Franco Costantino (23° graduato);

Ritenuto che il dott. Rizzo Giovanni (19° graduato) che aveva rinunziato alla condotta di Cinisi (7ª sede da lui indicata nell'ordine delle preferenze) chiese l'assegnazione alla predetta condotta di Misilmeri (terza sede da lui preferita) quando già il dott. Franco aveva assunto servizio;

Ritenuto che, in seguito a detta assegnazione, il predetto dottor Franco, tenuto presente l'ordine delle preferenze da lui espresse, venne assegnato alla prima condotta di Piana dei Greci, già occupata dal dott. Lo Baido Bernardo successivamente passato in seguito ad opzione alla condotta di S. Flavia;

Ritenuto che, in seguito alla nuova assegnazione del dott. Franco, il dott. Bonanno Carmelo, che già occupava la suddetta condotta di Piana dei Greci, venne assegnato, in relazione all'ordine delle preferenze espresse, alla condotta di Isnello alla quale aveva rinunziato il dott. Abbruzzo Salvatore;

Veduti gli articoli 26, e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto 29 dicembre 1938, n. 57911, i sottoindicati candidati già assegnati ad altre sedi e compresi nella graduatoria degli idonei nel concorso per le condotte mediche vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1936 sono assegnati alla sede indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Dott. Ales Mario di Pasquale, Palermo (frazione Boccadifalco);
2) Dott. Rizzo Giovanni di Pietro, Misilmeri (2ª condotta);
3) Dott. Lo Baido Bernardo di Francesco, S. Flavia (1ª condotta);
4) Dott. Bruno Gerlando di Salvatore, Termini Imerese (2ª condotta);
5) Dott. Di Benedetto Vincenzo fu Alfonso, Petralia Sottana (2ª condotta);
6) Dott. Parlato Francesco di Luigi, Altavilla Milicia;
7) Dott. Di Bella Salvatore di Antonino, Cinisi;
8) Dott. Franco Costantino di Giuseppe, Piana dei Greci (1ª condotta);
9) Dott. Curreri Salvatore fu Vincenzo, Lascari;
10) Dott. Rolli Pasquale fu Michele, S. Mauro Castelverde;
11) Dott. Spallina Giuseppe fu Filippo, Collesano (frazione Scillato);
12) Dott. Bonanno Carmelo di Antonino, Isnello.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Palermo, addì 27 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: CAVALIERI

(1108)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 del 25 luglio 1939, col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica vacanti nella Provincia al 20 novembre 1937;

Visto il proprio decreto n. 27294 del 4 gennaio 1940 col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del Consorzio di Boccioleto-Rima S. Giuseppe-Balmuccia Rossa-Rimasco e Carcoforo l'ostetrica Nidasio Regina;

Ritenuto che la suddetta ha rinunciato alla nomina di detto Consorzio come da comunicazione in data del 12 febbraio u. s., n. 166, del podestà di Boccioleto;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altra candidata risultata idonea che segua in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice per la condotta suddetta l'ostetrica Rosa Olga.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Boccioleto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 28 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(997)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i decreti prefettizi 11 agosto 1939-XVII, n. 15001, con i quali, rispettivamente, veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1937-XV, e veniva provveduto alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

Visto il decreto prefettizio 20 dicembre 1939-XVIII, n. 39312, con il quale il dott. Paolo Molinari è stato dichiarato vincitore per la condotta veterinaria del comune di Baricella, in seguito alla rinuncia a detto posto del dott. Corradino Sangiorgi;

Ritenuto che il dott. Paolo Molinari ha dichiarato di rinunciare al posto assegnatogli come risulta dalla nota 16 febbraio 1940-XVIII, n. 144;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Pelliconi è dichiarato vincitore per la condotta veterinaria del comune di Baricella, in sostituzione del dott. Paolo Molinari, rinunciatario.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Regia prefettura di Bologna e del comune di Baricella.

Bologna, addì 24 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: SALERNO

(993)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1938, n. 13704, col quale veniva indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cremona;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 30 maggio 1939, e la dichiarazione di idoneità dell'unico concorrente rimasto in gara;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria formulata dalla Commissione suaccennata in base alla quale la dottoressa Pecchioni Maria di Ugo, nata a Cremona il 13 settembre 1914 ed ivi residente, è stata dichiarata idonea a coprire il posto suindicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Cremona.

Cremona, addì 20 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: CARINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cremona;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La dottoressa Pecchioni Maria di Ugo, nata a Cremona, il 13 settembre 1914 ed ivi residente, è dichiarata vincitrice del concorso al posto suindicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dell'Amministrazione provinciale di Cremona.

Cremona, addì 20 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: CARINI

(923)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti i risultati del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia, il cui giudizio è stato affidato alla Commissione nominata con decreto Ministeriale 30 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 giugno stesso anno n. 135;

Visti gli articoli 36, 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia bandito con decreti 30 dicembre 1938 e 2 marzo 1939-XVII:

1) Tabaracci Nelsa, idonea con punti 78,650/100.

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Pavia.

Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Pavia, addì 29 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: VITELLI

(996)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina d'un coadiutore del reparto medico micrografico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo, nominata con decreto Ministeriale 11 giugno 1939;

Visto che l'unico concorrente sig. dott. Amati Federico è stato dichiarato idoneo a coprire il posto di che trattasi ed è stato designato per la nomina;

Visti gli articoli 36, 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 75 e 78 del regolamento dei concorsi per sanitaria 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la designazione per la nomina al posto di cui sopra fatta dalla predetta Commissione, nella persona del dottor Amati Federico.

Cuneo, addì 5 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: RAIMOLDI

(1109)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 25914 del 4 agosto 1939-XVIII col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 9 posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937-XV;

Visto il decreto in pari numero e data dal quale risulta che il dott. De Feo Nicola non fu dichiarato vincitore di alcuna sede perchè quelle da lui indicate erano state assegnate ad altri concorrenti che lo precedevano in ordine di graduatoria;

Vista la nota n. 2293 del 22 novembre 1939 del podestà di Casalbore colla quale partecipa che il dott. Carlo Fedele vincitore della condotta di cui trattasi, con lettera del 19 novembre 1939 rinunziava al posto;

Visto l'ordine di graduatoria e considerato che spetterebbe al dott. De Feo Nicola la dichiarazione di vincitore della condotta medica di Casalbore;

Tenuto presente che il predetto dott. De Feo Nicola invitato con prefettizia n. 2425 del 5 febbraio 1940, ha dichiarato di accettare il posto di medico condotto del comune di Casalbore;

Visti gli articoli 25 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Feo Nicola è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Casalbore e designato per la nomina a titolare.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Casalbore, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Avellino, addì 28 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: TRIFUOGGI

(1106)

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Graduatoria del concorso al posto di direttore del Dispensario antivenereo municipale del comune di Fano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di direttore del dispensario antivenereo municipale di Fano, formata dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio in data 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1442 San.;

Visti gli articoli 302 del testo unico delle leggi sanitarie, 8 e 11 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei:

1) Dott. Giovannini Aristodemo di Giocondo, con punti 61/100;
2) dott. Panfili Flavio di Antonio, con punti 54,40/100.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Fano.

Pesaro, addì 2 marzo 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: AZARETTI

(1062)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il decreto prefettizio 15 dicembre 1939-XVIII relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti di titolare al 30 novembre 1937-XVI ed alle assegnazioni delle relative sedi;

Vista la nota n. 614 del podestà di Cottanello, in data 24 febbraio 1940, attestante la rinunzia del sanitario assegnato al consorzio Cottanello-Configni;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bartoloni Luigi, partecipante al concorso suddetto, è dichiarato vincitore della sede di Cottanello - Configni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di Prefettura ed a quello del Comune interessato.

Rieti, addì 4 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: STROPPOLATINI

(1060)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il proprio decreto in data 6 settembre 1939-XVIII, n. 13541, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1937-XVI;

Veduto il decreto di pari numero e data, relativo alla designazione dei vincitori di detto concorso;

Veduta la deliberazione 30 settembre 1939 del podestà di Bardi, relativa alla nomina del dottor Bordi Paolino a titolare della 2ª condotta medica, e la successiva deliberazione 24 gennaio 1940, relativa alla accettazione delle dimissioni del predetto dottor Bordi da medico di detto reparto;

Ritenuto che i medici concorrenti dichiarati idonei, che seguono immediatamente in graduatoria il dottor Bordi, e che abbiano chiesto le sedi vacanti in ordine di preferenza, e cioè: dottor Lino Toschi e Bruno Landini, vi hanno esplicitamente rinunciato;

Vedute le domande dei singoli concorrenti con la indicazione delle sedi, in ordine di preferenza;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvatto con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24, 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore e designato per la nomina a medico del 2° reparto del comune di Bardi il dottor Carlo Saltini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Bardi.

Parma, addì 6 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: SACCHETTI

(1063)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.